

COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 12.02.2024

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

OGGETTO : ordinanza di divieto di vendita per asporto bevande di lattine

somministrazione alcoliche e divieto di vendita contenitori di vetro o edizione 2024

> Il Responsabile del Settore Dirigente ad interim Aldo Misuraca

Il Responsabile della Sez. Viabilità Comm. Dr Salvatore Navarra

Premesso che:

che nei giorni di Martedì 13, Venerdì 16, sabato 17 e e domenica 18 Febbraio 2024 nel Comune di Sciacca, si svolgeranno le manifestazioni del Carnevale – Edizione 2024, presso il quartiere della Perriera;

in Considerato che le esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita e l'asporto di bevande alcoliche in occasione delle 4 occasione del Carnevale di Sciacca giornate del Carnevale 2024 nell'intero territorio comunale;

Viste le puntuali indicazioni sollevate durante le riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico svolte presso la Prefettura/Questura di Agrigento.

Considerate le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca:

Vista la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 23.05.2017, oggetto: "Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 febbraio 2017, n. 14, recente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città":

Considerato che il numero eccessivo di persone presenti all'interno e all'esterno dell'area dove verrà svolto la manifestazione del Carnevale 2024 possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;

Attesa la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Atteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

Atteso quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- Art. 687 divieto di consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
- ✓ Art. 688 Ubriachezza
- Art.689 divieto di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
- Art.690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- Art.691 divieto di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza:

Considerata la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Vista la legge n 287 del 25/09/1991

Visto l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 nº 267;

Visto lo statuto comunale;

Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

PROPONE DI ORDINARE

In occasione delle giornate del Carnevale di Sciacca 2024, (Martedì 13, Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 del mese di Febbraio 2024) Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con esclusione delle bevande alcoliche fino alla gradazione di 5 g/l), in tutto il quartiere della Perriera

Il divieto di vendere di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine esclusivamente nelle giornate e arco temporale <u>in tutto il territorio comunale</u>:

- ✓ Martedì 13 Febbraio dalle ore 14:00 sino alle 08:00
- ✓ Venerdì 16 Febbraio dalle ore 14:00 sino alle ore 08:00 del giorno lunedì 19/02/2024;

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1) Esercizi di vicinato, Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 2) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 3) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 3 (Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Sciacca, lì 12-02-2014

Il Responsabile della Sez. Viabilità Comm. Dr Salvatore Navarra II Responsabile del 7[^] Settore/PM

Arch Aldo Misuraca

2

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente

ripetuta e trascritta;

VISTA la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;

VISTA la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;

VISTO l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

In occasione delle giornate del Carnevale di Sciacca 2024, (Martedì 13, Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 del mese di Febbraio 2024) Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (con esclusione delle bevande alcoliche fino alla gradazione di 5 g/l), in tutto il quartiere della Perriera

Il divieto di vendere di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine esclusivamente nelle giornate e arco temporale <u>in tutto il territorio comunale</u>:

- ✓ Martedì 13 Febbraio dalle ore 14:00 sino 00:00
- ✓ Venerdì 16 Febbraio dalle ore 14:00 sino alle ore 08:00 del giorno lunedì 19/02/2024;

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 4) Esercizi di vicinato, Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 5) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 6) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 3 (Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
 - b. Commissariato di P.S. di Sciacca PEC: comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - c. Compagnia Carabinieri di Sciacca PEC: tag22574@pec.carabinieri.it
 - d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca,	lì	

IL SINDACO
Dr. Fabio TERMINE

White

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della		
L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12 / 02 / 2021 al		
con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n)		
II Responsabile della pubblicazione		
Sciacca, li		
-		